



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SELICATO	TEODORO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'ANDREA	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	RANGO	CARMELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2912/09

UDIENZA DEL

17/05/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

128/22/12

PRONUNCIATA IL:

17 MAG. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

8 OTT. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2912/09
depositato il 18/11/2009

- avverso la sentenza n. 632/5/08
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

SAVOIA AVV. MARIA ROSARIA
VIA LEUCA, 105 73100 LECCE

controparte:

EUROSHOES S.R.L.
S.S. PER ALESSANDRO ZONA INDUSTRIAL 73054 PRESTIGE LE

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

ISCRIZ. IPOTECA n° 52558 IVA+IRPEF+IRAP 2003
ISCRIZ. IPOTECA n° 52558 IVA+IRPEF+IRAP 2005

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Vittorio Mura



EQUITALIA LECCE s.p.a. impugna la sentenza n. 632/05/08 del 01.07.2008 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciando sul ricorso della s.r.l. [REDACTED] con sede in [REDACTED] avverso iscrizione di ipoteca per IVA – IRPEF e IRAP anno 2003, ebbe a dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, liquidando le spese di giudizio in favore della società per € 1.087,72 oltre accessori come per Legge.

EQUITALIA eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 D.Lgs n. 546/1992, art. 132 e 360 c.p.c. e art. 111 Cost. (specie sotto il profilo della carenza espositiva e di motivazione della stessa) e per erroneità nella condanna alle spese di lite. Chiedeva sospensione dell'esecutività della sentenza, dichiarata inammissibile da questa Commissione in data 16.09.2010.

Controdeduce la società appellata.

Ritiene questa Commissione che l'appello è infondato.

In primis va rilevato che la sentenza impugnata espone, così come esplicitata, sufficienti elementi in ordine all'iter logico-giuridico adottato, risultando comunque idonea a consentire un'adeguata relativa contestazione alla parte che della stessa si duole. E' da ritenere conseguentemente insussistente l'eccezione di carenza o insufficienza della motivazione della gravata sentenza.

Anche il secondo motivo di appello è infondato, poiché correttamente e coerentemente i Giudici di prime cure, tenuto conto della carenza dei presupposti minimi per una legittima adozione della misura cautelare nonché del ritardo nell'eseguire la relativa cancellazione, hanno disposto la condanna della parte che ha posto in essere i relativi provvedimenti a danno, ingiustificato, della società

[REDACTED]


Al rigetto dell'appello consegue condanna dell'appellante al pagamento, in favore della società, da distrarsi al suo legale Avv. Maurizio VILLANI, anticipatorio, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.000,00 ed accessori, oltre quelle del giudizio di primo grado, come quantificate dalla impugnata sentenza in premessa specificata.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società, delle spese del presente grado di giudizio quantificate in € 2.000,00 ed accessori di legge, oltre quelle del giudizio di primo grado.

Così deciso in Lecce addì 17 maggio 2012.

Il Relatore estensore
(Luigi D'ANDREA)



Il Presidente
(Teodoro SELICATO)

